

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

*Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*

[G.U.R.I. 24-02-2004, N. 45 – S.O. N. 28]

Testo coordinato ed aggiornato fino alla
Legge 22 luglio 2014, n. 110

[G.U.R.I. 8-08-2014, N. 114]

EDIZIONE **OTTOBRE 2014**



eBook di www.grafill.it

GRAFILL

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

ISBN 13 978-88-8207-588-0

EAN 9 788882 075880

eBook, 53

Prima edizione, ottobre 2014

© GRAFILL S.r.l.

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio,

<i>ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</i>	p.	1
Articolo 1	"	1

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

PARTE PRIMA.....	"	2
<i>Disposizioni generali</i>	"	2
Art. 1	"	2
<i>Principi</i>	"	2
Art. 2	"	3
<i>Patrimonio culturale</i>	"	3
Art. 3	"	3
<i>Tutela del patrimonio culturale</i>	"	3
Art. 4	"	3
<i>Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale</i>	"	3
Art. 5	"	3
<i>Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale</i>	"	3
Art. 6	"	4
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale</i>	"	4
Art. 7	"	5
<i>Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale</i>	"	5
Art. 7-bis	"	5
<i>Espressioni di identità culturale collettiva</i>	"	5
Art. 8	"	5
<i>Regioni e province ad autonomia speciale</i>	"	5
Art. 9	"	5
<i>Beni culturali di interesse religioso</i>	"	5

Art. 9-bis	p.	5
<i>Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali</i>	"	5
PARTE SECONDA.....	"	6
<i>Beni culturali</i>	"	6
Titolo I.....	"	6
<i>Tutela</i>	"	6
Capo I.....	"	6
<i>Oggetto della tutela</i>	"	6
Art. 10.....	"	6
<i>Beni culturali</i>	"	6
Art. 11.....	"	7
<i>Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela</i>	"	7
Art. 12.....	"	8
<i>Verifica dell'interesse culturale</i>	"	8
Art. 13.....	"	9
<i>Dichiarazione dell'interesse culturale</i>	"	9
Art. 14.....	"	9
<i>Procedimento di dichiarazione</i>	"	9
Art. 15.....	"	10
<i>Notifica della dichiarazione</i>	"	10
Art. 16.....	"	10
<i>Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione</i>	"	10
Art. 17.....	"	10
<i>Catalogazione</i>	"	10
Capo II.....	"	11
<i>Vigilanza e ispezione</i>	"	11
Art. 18.....	"	11
<i>Vigilanza</i>	"	11
Art. 19.....	"	11
<i>Ispezione</i>	"	11
Capo III.....	"	11
<i>Protezione e conservazione</i>	"	11
Sezione I.....	"	12
<i>Misure di protezione</i>	"	12
Art. 20.....	"	12
<i>Interventi vietati</i>	"	12
Art. 21.....	"	12
<i>Interventi soggetti ad autorizzazione</i>	"	12

Art. 22	p.	13
<i>Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia</i>	"	13
Art. 23	"	13
<i>Procedure edilizie semplificate</i>	"	13
Art. 24	"	13
<i>Interventi su beni pubblici</i>	"	13
Art. 25	"	13
<i>Conferenza di servizi</i>	"	13
Art. 26	"	14
<i>Valutazione di impatto ambientale</i>	"	14
Art. 27	"	14
<i>Situazioni di urgenza</i>	"	14
Art. 28	"	14
<i>Misure cautelari e preventive</i>	"	14
Sezione II	"	15
<i>Misure di conservazione</i>	"	15
Art. 29	"	15
<i>Conservazione</i>	"	15
Art. 30	"	16
<i>Obblighi conservativi</i>	"	16
Art. 31	"	17
<i>Interventi conservativi volontari</i>	"	17
Art. 32	"	17
<i>Interventi conservativi imposti</i>	"	17
Art. 33	"	17
<i>Procedura di esecuzione</i> <i>degli interventi conservativi imposti</i>	"	17
Art. 34	"	18
<i>Oneri per gli interventi conservativi imposti</i>	"	18
Art. 35	"	18
<i>Intervento finanziario del Ministero</i>	"	18
Art. 36	"	18
<i>Erogazione del contributo</i>	"	18
Art. 37	"	19
<i>Contributo in conto interessi</i>	"	19
Art. 38	"	19
<i>Accessibilità del pubblico dei beni culturali</i>	"	19
Art. 39	"	19
<i>Interventi conservativi su beni dello Stato</i>	"	19

Art. 40	p.	20
<i>Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali</i>	"	20
Art. 41	"	20
<i>Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali</i>	"	20
Art. 42	"	21
<i>Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali</i>	"	21
Art. 43	"	21
<i>Custodia coattiva</i>	"	21
Art. 44	"	22
<i>Comodato e deposito di beni culturali</i>	"	22
Sezione III	"	22
<i>Altre forme di protezione</i>	"	22
Art. 45	"	22
<i>Prescrizioni di tutela indiretta</i>	"	22
Art. 46	"	23
<i>Procedimento per la tutela indiretta</i>	"	23
Art. 47	"	23
<i>Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo</i>	"	23
Art. 48	"	23
<i>Autorizzazione per mostre ed esposizioni</i>	"	23
Art. 49	"	24
<i>Manifesti e cartelli pubblicitari</i>	"	24
Art. 50	"	24
<i>Distacco di beni culturali</i>	"	24
Art. 51	"	25
<i>Studi d'artista</i>	"	25
Art. 52	"	25
<i>Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali</i>	"	25
Capo IV	"	26
<i>Circolazione in ambito nazionale</i>	"	26
Sezione I	"	26
<i>Alienazione e altri modi di trasmissione</i>	"	26
Art. 53	"	26
<i>Beni del demanio culturale</i>	"	26
Art. 54	"	26
<i>Beni inalienabili</i>	"	26

Art. 55	p.	27
<i>Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale</i>	"	27
Art. 55-bis	"	28
<i>Clausola risolutiva</i>	"	28
Art. 56	"	29
<i>Altre alienazioni soggette ad autorizzazione</i>	"	29
Art. 57	"	30
<i>Cessione di beni culturali in favore dello Stato</i>	"	30
Art. 57-bis	"	30
<i>Procedure di trasferimento di immobili pubblici</i>	"	30
Art. 58	"	30
<i>Autorizzazione alla permuta</i>	"	30
Art. 59	"	30
<i>Denuncia di trasferimento</i>	"	30
Sezione II	"	31
<i>Prelazione</i>	"	31
Art. 60	"	31
<i>Acquisto in via di prelazione</i>	"	31
Art. 61	"	31
<i>Condizioni della prelazione</i>	"	31
Art. 62	"	32
<i>Procedimento per la prelazione</i>	"	32
Sezione III	"	32
<i>Commercio</i>	"	32
Art. 63	"	33
<i>Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro.</i>		
<i>Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti</i>	"	33
Art. 64	"	33
<i>Attestati di autenticità e di provenienza</i>	"	33
Sezione I-bis	"	34
<i>Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale</i>	"	34
Capo V	"	34
<i>Circolazione in ambito internazionale</i>	"	34
Sezione I	"	34
<i>Principi in materia di circolazione internazionale</i>	"	34
Art. 64-bis	"	34
<i>Controllo sulla circolazione</i>	"	34
Sezione I-bis	"	34
<i>Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale</i>	"	34

Art. 65	p.	34
<i>Uscita definitiva</i>	"	34
Art. 66	"	35
<i>Uscita temporanea per manifestazioni</i>	"	35
Art. 67	"	35
<i>Altri casi di uscita temporanea</i>	"	35
Art. 68	"	36
<i>Attestato di libera circolazione</i>	"	36
Art. 69	"	36
<i>Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato</i>	"	36
Art. 70	"	37
<i>Acquisto coattivo</i>	"	37
Art. 71	"	37
<i>Attestato di circolazione temporanea</i>	"	37
Art. 72	"	38
<i>Ingresso nel territorio nazionale</i>	"	38
Sezione II	"	39
<i>Esportazione dal territorio dell'Unione europea</i>	"	39
Art. 73	"	39
<i>Denominazioni</i>	"	39
Art. 74	"	39
<i>Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea</i>	"	39
Sezione III	"	40
<i>Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro</i>	"	40
Art. 75	"	40
<i>Restituzione</i>	"	40
Art. 76	"	41
<i>Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea</i>	"	41
Art. 77	"	41
<i>Azione di restituzione</i>	"	41
Art. 78	"	42
<i>Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione</i>	"	42
Art. 79	"	42
<i>Indennizzo</i>	"	42
Art. 80	"	42
<i>Pagamento dell'indennizzo</i>	"	42
Art. 81	"	42
<i>Oneri per l'assistenza e la collaborazione</i>	"	42

Art. 82	p.	43
<i>Azione di restituzione a favore dell'Italia</i>	"	43
Art. 83	"	43
<i>Destinazione del bene restituito</i>	"	43
Art. 84	"	43
<i>Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale</i>	"	43
Art. 85	"	43
<i>Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti</i>	"	43
Art. 86	"	44
<i>Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea</i>	"	44
Sezione IV	"	44
<i>Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali</i>	"	44
Art. 87	"	44
<i>Convenzione UNIDROIT</i>	"	44
Art. 87-bis	"	44
<i>Convenzione UNESCO</i>	"	44
Capo VI	"	44
<i>Ritrovamenti e scoperte</i>	"	44
Sezione I	"	44
<i>Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale</i>	"	44
Art. 88	"	44
<i>Attività di ricerca</i>	"	44
Art. 89	"	45
<i>Concessione di ricerca</i>	"	45
Art. 90	"	45
<i>Scoperte fortuite</i>	"	45
Art. 91	"	45
<i>Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate</i>	"	45
Art. 92	"	46
<i>Premio per i ritrovamenti</i>	"	46
Art. 93	"	46
<i>Determinazione del premio</i>	"	46
Sezione II	"	46
<i>Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale</i>	"	46
Art. 94	"	47
<i>Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo</i>	"	47
Capo VII	"	47
<i>Espropriazione</i>	"	47

Art. 95	p.	47
<i>Espropriazione di beni culturali</i>	"	47
Art. 96	"	47
<i>Espropriazione per fini strumentali</i>	"	47
Art. 97	"	47
<i>Espropriazione per interesse archeologico</i>	"	47
Art. 98	"	47
<i>Dichiarazione di pubblica utilità</i>	"	47
Art. 99	"	48
<i>Indennità di esproprio per i beni culturali</i>	"	48
Art. 100	"	48
<i>Rinvio a norme generali</i>	"	48
Titolo II	"	48
<i>Fruizione e valorizzazione</i>	"	48
Capo I	"	48
<i>Fruizione dei beni culturali</i>	"	48
Sezione I	"	48
<i>Principi generali</i>	"	48
Art. 101	"	48
<i>Istituti e luoghi della cultura</i>	"	48
Art. 102	"	49
<i>Fruizione degli istituti</i> <i>e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica</i>	"	49
Art. 103	"	49
<i>Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura</i>	"	49
Art. 104	"	50
<i>Fruizione di beni culturali di proprietà privata</i>	"	50
Art. 105	"	50
<i>Diritti di uso e godimento pubblico</i>	"	50
Sezione II	"	50
<i>Uso dei beni culturali</i>	"	50
Art. 106	"	50
<i>Uso individuale di beni culturali</i>	"	50
Art. 107	"	51
<i>Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali</i>	"	51
Art. 108	"	51
<i>Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</i>	"	51
Art. 109	"	52
<i>Catalogo di immagini fotografiche</i> <i>e di riprese di beni culturali</i>	"	52

Art. 110	p.	52
<i>Incasso e riparto di proventi</i>	"	52
Capo II	"	52
<i>Principi della valorizzazione dei beni culturali</i>	"	52
Art. 111	"	53
<i>Attività di valorizzazione</i>	"	53
Art. 112	"	53
<i>Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica</i>	"	53
Art. 113	"	54
<i>Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata</i>	"	54
Art. 114	"	54
<i>Livelli di qualità della valorizzazione</i>	"	54
Art. 115	"	55
<i>Forme di gestione</i>	"	55
Art. 116	"	56
<i>Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso</i>	"	56
Art. 117	"	56
<i>Servizi per il pubblico</i>	"	56
Art. 118	"	56
<i>Promozione di attività di studio e ricerca</i>	"	56
Art. 119	"	57
<i>Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale</i>	"	57
Art. 120	"	57
<i>Sponsorizzazione di beni culturali</i>	"	57
Art. 121	"	57
<i>Accordi con le fondazioni bancarie</i>	"	57
Capo III	"	58
<i>Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza</i>	"	58
Art. 122	"	58
<i>Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:</i> <i>consultabilità dei documenti</i>	"	58
Art. 123	"	59
<i>Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:</i> <i>consultabilità dei documenti riservati</i>	"	59
Art. 124	"	59
<i>Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti</i>	"	59
Art. 125	"	59
<i>Declaratoria di riservatezza</i>	"	59
Art. 126	"	59
<i>Protezione di dati personali</i>	"	59

Art. 127	p.	60
<i>Consultabilità degli archivi privati</i>	"	60
Titolo III	"	60
<i>Norme transitorie e finali</i>	"	60
Art. 128	"	60
<i>Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente</i>	"	60
Art. 129	"	60
<i>Provvedimenti legislativi particolari</i>	"	60
Art. 130	"	61
<i>Disposizioni regolamentari precedenti</i>	"	61
PARTE TERZA	"	61
<i>Beni paesaggistici</i>	"	61
Titolo I	"	61
<i>Tutela e valorizzazione</i>	"	61
Capo I	"	61
<i>Disposizioni generali</i>	"	61
Art. 131	"	61
<i>Paesaggio</i>	"	61
Art. 132	"	62
<i>Convenzioni internazionali</i>	"	62
Art. 133	"	62
<i>Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio</i>	"	62
Art. 134	"	62
<i>Beni paesaggistici</i>	"	62
Art. 135	"	62
<i>Pianificazione paesaggistica</i>	"	62
Capo II	"	63
<i>Individuazione dei beni paesaggistici</i>	"	63
Art. 136	"	63
<i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i>	"	63
Art. 137	"	64
<i>Commissioni provinciali</i>	"	64
Art. 138	"	64
<i>Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico</i>	"	64
Art. 139	"	65
<i>Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico</i>	"	65

Art. 140	p.	65
<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza</i>	"	65
Art. 141	"	66
<i>Provvedimenti ministeriali</i>	"	66
Art. 141-bis	"	67
<i>Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico</i>	"	67
Art. 142	"	67
<i>Aree tutelate per legge</i>	"	67
Capo III	"	68
<i>Pianificazione paesaggistica</i>	"	68
Art. 143	"	68
<i>Piano paesaggistico</i>	"	68
Art. 144	"	70
<i>Pubblicità e partecipazione</i>	"	70
Art. 145	"	70
<i>Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione</i>	"	70
Capo IV	"	71
<i>Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela</i>	"	71
Art. 146	"	71
<i>Autorizzazione</i>	"	71
Art. 147	"	74
<i>Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali</i>	"	74
Art. 148	"	74
<i>Commissioni locali per il paesaggio</i>	"	74
Art. 149	"	75
<i>Interventi non soggetti ad autorizzazione</i>	"	75
Art. 150	"	75
<i>Inibizione o sospensione dei lavori</i>	"	75
Art. 151	"	76
<i>Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori</i>	"	76
Art. 152	"	76
<i>Interventi soggetti a particolari prescrizioni</i>	"	76
Art. 153	"	76
<i>Cartelli pubblicitari</i>	"	76
Art. 154	"	77
<i>Colore delle facciate dei fabbricati</i>	"	77

Art. 155	p.	77
<i>Vigilanza</i>	"	77
Capo V	"	77
<i>Disposizioni di prima applicazione e transitorie</i>	"	77
Art. 1562	"	77
<i>Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici</i>	"	77
Art. 157	"	78
<i>Notifiche eseguite, elenchi compilati,</i> <i>provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente</i>	"	78
Art. 158	"	79
<i>Disposizioni regionali di attuazione</i>	"	79
Art. 159	"	79
<i>Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica</i>	"	79
PARTE QUARTA	"	80
<i>Sanzioni</i>	"	80
Titolo I	"	80
<i>Sanzioni amministrative</i>	"	80
Capo I	"	81
<i>Sanzioni relative alla Parte seconda</i>	"	81
Art. 160	"	81
<i>Ordine di reintegrazione</i>	"	81
Art. 161	"	81
<i>Danno a cose ritrovate</i>	"	81
Art. 162	"	81
<i>Violazioni in materia di affissione</i>	"	81
Art. 163	"	81
<i>Perdita di beni culturali</i>	"	81
Art. 164	"	82
<i>Violazioni in atti giuridici</i>	"	82
Art. 165	"	82
<i>Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale</i>	"	82
Art. 166	"	82
<i>Omessa restituzione di documenti per l'esportazione</i>	"	82
Capo II	"	82
<i>Sanzioni relative alla Parte terza</i>	"	82
Art. 167	"	82
<i>Ordine di rimessione in pristino</i> <i>o di versamento di indennità pecuniaria</i>	"	82

Art. 168	p.	83
<i>Violazione in materia di affissione</i>	"	83
Titolo II	"	83
<i>Sanzioni penali</i>	"	83
Capo I.....	"	84
<i>Sanzioni relative alla Parte seconda</i>	"	84
Art. 169	"	84
<i>Opere illecite</i>	"	84
Art. 170	"	84
<i>Uso illecito</i>	"	84
Art. 171	"	84
<i>Collocazione e rimozione illecita</i>	"	84
Art. 172	"	84
<i>Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta</i>	"	84
Art. 173	"	84
<i>Violazioni in materia di alienazione</i>	"	84
Art. 174	"	85
<i>Uscita o esportazione illecite</i>	"	85
Art. 175	"	85
<i>Violazioni in materia di ricerche archeologiche</i>	"	85
Art. 176	"	85
<i>Impossessamento illecito</i> <i>di beni culturali appartenenti allo Stato</i>	"	85
Art. 177	"	86
<i>Collaborazione per il recupero di beni culturali</i>	"	86
Art. 178	"	86
<i>Contraffazione di opere d'arte</i>	"	86
Art. 179	"	86
<i>Casi di non punibilità</i>	"	86
Art. 180	"	87
<i>Inosservanza dei provvedimenti amministrativi</i>	"	87
Capo II	"	87
<i>Sanzioni relative alla Parte terza</i>	"	87
Art. 181	"	87
<i>Opere eseguite</i> <i>in assenza di autorizzazione o in difformità da essa</i>	"	87
PARTE QUINTA.....	"	88
<i>Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore</i>	"	88

Art. 182	p.	88
<i>Disposizioni transitorie</i>	"	88
Art. 183	"	92
<i>Disposizioni finali</i>	"	92
Art. 184	"	92
<i>Norme abrogate e interpretative</i>	"	92
Allegato A	"	94
<i>(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)</i>	"	94
Allegato B	"	96

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[G.U.R.I. 24-02-2004, N. 45 – S.O. N. 28]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'Allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

Testo coordinato con le modifiche introdotte dai seguenti provvedimenti legislativi:

Legge 15 dicembre 2004, n. 308

Decreto-Legge 26 aprile 2005, n. 63 convertito dalla legge 25 giugno 2005, n. 109

Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17

Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62

Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63

Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129

Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Legge 14 gennaio 2013, n. 7

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112

Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

Legge 22 luglio 2014, n. 110

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.
[G.U.R.I. 8-08-2014, N. 114]

PARTE PRIMA*Disposizioni generali***Art. 1***Principi*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.^[1]

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

^[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.^[2]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.^[3]

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.^[4]

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.^[5]

Art. 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.^[6]

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

^[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a1) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

^[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a2) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

^[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

^[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.

^[6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, successivamente dall'articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, poi dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e, per ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera b) Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art. 7-bis^[7]

Espressioni di identità culturale collettiva

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

Art. 8

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Art. 9-bis^[8]

Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e

^[7] Comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[8] Articolo introdotto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110.

all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

PARTE SECONDA

Beni culturali

Titolo I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Art. 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.^[9]

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.^[10]

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;^[11]

^[9] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a1) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[10] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a1) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera a2) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[11] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a3) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.^[12]

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;^[13]
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.^[14]

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.^[15]

Art. 11

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela^[16]

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:^[17]

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;^[18]
- b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

^[12] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a2) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera a4) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[13] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a3) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera a5) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[14] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a4) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

^[15] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 16, lettera a) del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

^[16] Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b1) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[17] Alinea modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b2) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[18] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;^[19]

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;^[20]

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);^[21]

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;^[22]

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);^[23]

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.^[24]

Art. 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.^[25]

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predispo-

^[19] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b3) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[20] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b4) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[21] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b5) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[22] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b6) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[23] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b7) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[24] Comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b8) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[25] Comma prima modificato dall'articolo 4, comma 16, lettera c1) del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, sostituito dall'articolo 4, comma 16, lettera b) del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

sizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.^[26]

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.^[27]

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.^[28]

Art. 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Art. 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indi-

^[26] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c2) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

^[27] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[28] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c3) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

cazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.^[29]

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.^[30]

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Art. 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.^[31]

Art. 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.^[32]

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

^[29] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.

^[30] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[31] Comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.

^[32] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.